





Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 ASSE 5 - AZIONE 5.1.1

"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera nonché interventi di ripascimento e ricostituzione delle spiagge"

CONVENZIONE

TRA

Ε

REGIONE CALABRIA Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

.....

per la realizzazione dell'"Intervento di riefficientamento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti". Loc......... Comune di.............







PREMESSE

VISTI

- la D.G.R. n.448 del 14.11.2016, con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la Delibera CIPE n.7 del 03.03.2017 con la quale è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014-2020 Programma complementare della Regione Calabria (di seguito POC 2014-2020) del valore complessivo di 720,81 milioni di euro, articolato secondo assi tematici;
- la D.G.R. n. 320 del 25.07.2017 di presa d'atto dell'approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014/2020 della Regione Calabria da parte del CIPE (Delibera n. 7/2017);
- la Delibera del Consiglio Regionale del 26.10.2017, n. 245 recante "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria: presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017";
- la Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021, pubblicata nella G.U. n. 216 del 9 settembre 2021, "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)", che istituisce (nel caso di programmi non ancora adottati) o incrementati (nel caso di Programmi di Azione Coesione PAC vigenti) i Programmi operativi complementari con l'indicazione delle nuove risorse che confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto negli Accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
- la Delibera n. 14 del 20.07.2023 del CIPESS recante "Riprogrammazione del programma operativo complementare (POC) 2014/2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) Regione Calabria; la D.G.R. n.404 del 10.08.2023 che approva il Piano finanziario del Programma articolato per Linee di Azione, contenete anche l'allocazione programmatica dell'integrazione alla dotazione finanziaria disposta con Delibera CIPESS 14/2023;
- la D.G.R. n. 542 del 06.10.2023 recante << Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Delibere di Giunta Regionale n. 404/2023 e n. 513/2023. Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale". Asse 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" Variazione del Piano Finanziario articolato per Linee di Azione>> da ultimo modificata con D.G.R. n. 664 del 29.11.2023;
- la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019: "PAC FESR FSE 2007/2013 e PAC 2014/2020 Approvazione Manuale Si.Ge.Co." come modificata dalla D.G.R. n. 414 del 10.08.2023;

CONSIDERATO CHE

- nel rispetto delle specifiche regole di ammissibilità, i fondi europei (e i Programmi Operativi Complementari POC) possono sostenere, a vantaggio dei cittadini, l'accesso ai servizi pubblici essenziali;
- nell'ambito dell'ASSE 5 Prevenzione dei rischi (OT 5) è prevista l'azione 5.1.1 *"Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera"* con la quale si intende garantire promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, con nota n. 115442 del 14.02.2024, avente ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, richiesta risorse a valere sui fondi nazionali. Riscontro nota del Dipartimento Programmazione Unitaria n. 586149 del 29.12.2023", ha proceduto a comunicare la pianificazione dei fabbisogni finanziari condivisa tra i diversi Dipartimenti coinvolti;
- con nota n. 178868 dell'08.03.2024 l'Autorità di Coordinamento, unitamente al Dirigente responsabile del Settore Coordinamento e Sorveglianza sui Programmi Nazionali, a seguito delle interlocuzioni intervenute nel corso di un'apposita riunione tenutasi in data 20.12.2023 avente ad oggetto l'Asse 5 del POC 2014-2020







e, segnatamente, il finanziamento di interventi inerenti la mitigazione del rischio idrogeologico, ha espresso il nulla-osta all'iscrizione in bilancio dell'importo di € 18.000.000,00 a valere sull'Azione 5.1.1 del POC 2014-2020 per la realizzazione di tali interventi con l'invito al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di "attenersi a quanto prescritto dal vigente SI.GE.CO. e, in particolare, all'acquisizione del parere di coerenza programmatica delle iniziative che si intende includere nel POC 2014-2020 a valere sulle somme di cui è richiesta iscrizione in bilancio";

- con Deliberazione n. 45 del 27.02.2024 avente ad oggetto "Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e da erosione costiera Atto di indirizzo" la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di predisporre un "Programma per il riefficientamento e il ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti", e altresì, di "procedere con successive deliberazioni a destinare le ulteriori risorse che si renderanno disponibili per il finanziamento e l'attuazione dei suddetti programmi";
- con DGR n. 240 del 21.05.2025 è stato approvato il "*Programma per il riefficientamento e il ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti*" e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, demandando al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'adozione di appositi atti di individuazione degli interventi secondo i suddetti criteri, che saranno finanziati con le risorse di volta in volta assegnate al medesimo Dipartimento;
- con nota prot. n. 369034 del 23.05.2025 il Dipartimento ha richiesto il parere di coerenza programmatica relativamente agli interventi da imputare sulla Linea di Azione 5.1.1 del POC 2014/2020;
- in riscontro alla succitata richiesta, l'Autorità di Coordinamento del POC 2014/2020, con note prot. nn. 385377, 385458, 386900, 385267, 386959, 387019, 387071, 387131, 387189, 387232, 387287 del 29.05.2025, ha rilasciato i pareri positivi di coerenza programmatica;
- con nota prot. n. 399921 del 04.06.2025 il Dipartimento ha richiesto, per la realizzazione degli interventi individuati sull'Azione 5.1.1 del POC Calabria 2014/2020, l'iscrizione in bilancio della somma di € 4.000.000,00;
- con DGR n. 453 dell'11.09.2025 è stata disposta l'iscrizione in bilancio della somma di € 4.000.000,00 sul pertinente capitolo U9090902501;
 con decreto n. ______ del _____ si è preso atto del "Programma per il riefficientamento e il ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti" e finanziato il I stralcio di interventi afferente allo stesso;
- tra gli interventi proposti a finanziamento dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con il suddetto decreto è ricompreso l'"Intervento di riefficientamento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti. Loc..........Comune di..........." CUP:, per un importo complessivo pari a Euro con copertura finanziaria a valere sulle risorse POC CALABRIA 2014-2020 Azione 5.1.1 e con soggetto attuatore il/la;

ATTESO che ai sensi dell'art. 242, comma 7 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e s.m.i., la data finale di eleggibilità della spesa di scadenza dei POC relativi al ciclo id programmazione europea 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2026;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convezione tra le parti per come sotto identificate, si conviene quanto segue:

L'anno 2025 il giorno	del mese di	, presso la sede della Giunta
Regionale della Calabria, sita i	in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadell	a Regionale)







TRA

La Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, di seguito denominata "Regione", rappresentata dall', il quale interviene nella qualità di, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R. n. 7/1996, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Cittadella Regionale sita a Germaneto (CZ),				
	E			
II/	La con sede in n n n			
	in qualità di, rappresentata da in qualità di di seguito denominato			
"s	oggetto attuatore";			
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE			
	Art. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI RICHIAMATI			
1.	Le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.			
	Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO E FINALITÀ			
1.	Oggetto della presente convenzione è il finanziamento pubblico concesso con decreto n del			
	a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Asse 5,			
	Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei			
	territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera nonché interventi di ripascimento e			
	ricostituzione delle spiagge", di importo complessivo pari a €, per la realizzazione dell'"Intervento di			
	riefficientamento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti. Loc, Comune			
	di" – CUP:, e la disciplina dei rapporti reciproci tra la Regione e il soggetto attuatore			
	dell'operazione di che trattasi, a regia regionale. Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto			
	della convenzione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione posta a base di gara			
	che sarà approvata dal soggetto attuatore ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito "codice".			

Art. 3 - UTILIZZO DELLE RISORSE CONCESSE

- 1. Il soggetto attuatore è tenuto ad utilizzare le somme concesse esclusivamente per la realizzazione delle opere sopra indicate, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge regolanti la materia.
- 2. L'ammissibilità delle spese per l'intervento in oggetto è determinata secondo quanto prescritto dall'art. 6 del presente atto.
- 3. Le spese, a qualsiasi titolo, ritenute non ammissibili rimarranno a totale carico del soggetto attuatore.

Art. 4 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1. Il termine di validità della presente convenzione ai fini dell'esecuzione, del collaudo e del sostegno complessivo della spesa, è fissato improrogabilmente alla data ultima del cronoprogramma allegato (Allegato 1), ossia al 31.12.2026, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2. A prescindere dal rispetto dei termini massimi di svolgimento delle procedure propedeutiche all'avvio dei lavori indicate al precedente comma, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle tempistiche riportate nel cronoprogramma procedurale, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, per







ciascuna fase operativa necessaria alla realizzazione dell'intervento. In particolare il soggetto attuatore deve condividere le scelte progettuali con la Regione, la quale provvede alle proprie valutazioni in merito. La Regione, laddove ravvisi il mancato rispetto dei tempi indicati al comma precedente, potrà procedere alla revoca del finanziamento concesso, ai sensi dei successivi articoli.

3. In ogni caso, il soggetto attuatore è tenuto a motivare i ritardi accumulati per ciascuna fase operativa intermedia e ad individuare soluzioni di progressivo recupero entro i termini inderogabili di cui al comma 1 del presente articolo, pena la revoca del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 13.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1. In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità perseguite con la realizzazione dell'intervento, le parti si impegnano a promuovere una fattiva collaborazione nell'esecuzione del presente atto.
- 2. Funzioni e obblighi generali del soggetto attuatore:
 - a) realizzare l'operazione in conformità al livello di progettazione approvato e posto a base di gara, nonché alle norme richiamate dall'atto amministrativo che lo approva ed alle norme di riferimento, anche non espressamente richiamate, riferite alla gestione dei fondi di cui al Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1;
 - b) nominare, ai sensi della vigente normativa, il responsabile unico di progetto e le altre eventuali figure previste ai sensi del codice;
 - c) realizzare l'operazione entro i termini previsti dalla presente convenzione e facendo ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici ai sensi di quanto disposto dal codice;
 - d) trasmettere alla Regione gli elaborati progettuali relativi ai diversi livelli di progettazione individuati dal RUP ai sensi del codice, al fine della preventiva condivisione degli stessi;
 - e) comunicare, tempestivamente, eventuali ritardi sul cronoprogramma procedurale e fornire i dettagli delle contromisure necessarie a recuperare lo sforamento temporale comunicato in coerenza al punto precedente e comunque entro i termini inderogabili di cui all'art. 4 c. 3;
 - f) informare tempestivamente la Regione circa gli esiti delle diverse fasi delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per lavori e forniture;
 - g) trasmettere alla Regione il quadro economico rimodulato a seguito di gara ed il relativo provvedimento di approvazione;
 - h) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture e mandati regolarmente quietanzati o da documenti contabili di valore probatorio equivalente secondo le norme applicabili ai fondi comunitari e le disposizioni del Si.Ge.Co. del POC Calabria 2014/2020;
 - i) inviare la documentazione di spesa secondo le modalità previste dall'art. 7;
 - j) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del finanziamento siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto dal livello progettuale approvato posto a base di gara;
 - k) conservare tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;







- fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;
- m) comunicare l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al finanziamento concesso;
- n) consentire, senza indugio ed omessa ogni ulteriore valutazione, l'accesso ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento da parte delle istituzioni preposte secondo quanto disposto dai dal SI.Ge.Co. del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e dalla normativa nazionale e regionale di settore;
- o) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare, senza indugio ed omessa ogni ulteriore valutazione, l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il soggetto attuatore è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti ai soggetti o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Coordinamento, dell'Autorità di Certificazione, nonché i funzionari autorizzati e/o i loro rappresentanti autorizzati;
- p) utilizzare il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e il monitoraggio;
- q) trasmettere, sempre attraverso il SIURP, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché di fornire ogni chiarimento o informazione richiesta ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte della Regione;
- r) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti;
- s) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- t) rispettare le disposizioni di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma, assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Il mantenimento di una contabilità separata si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'operazione nel sistema contabile del soggetto attuatore. Il fascicolo di progetto contiene almeno la seguente documentazione: corrispondenza intercorsa fra il soggetto attuatore e la Regione, le richieste di erogazione, documentazione di spesa e relativi giustificativi di pagamento, documenti ed atti relativi alla concessione e liquidazione del finanziamento, documenti e dichiarazioni successive relative al rispetto degli obblighi e dei vincoli da parte del soggetto attuatore per tutto il periodo previsto;
- u) comunicare eventuali altri finanziamenti richiesti e/o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il soggetto attuatore ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri finanziamenti per la realizzazione dell'operazione o di parte di essa, ne deve dare comunicazione alla Regione, attraverso una certificazione resa in termini di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che, ove ricorra, procede, sulla base delle norme in materia di cumulo applicabili fermo







restando il rispetto del divieto di "doppio finanziamento" contenuto nella normativa europea di settore;

- v) rispettare le disposizioni di cui al codice e le altre norme imperative applicabili;
- w) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- x) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata.
- 2. Il soggetto attuatore è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all'operazione, per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per come modificato dall'art.82 del Regolamento (UE) 2021/1060, e di renderla disponibile degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- 3. Il soggetto attuatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a) assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e s.m.i., in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e s.m.i.;
 - b) fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al finanziamento mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;
 - c) comunicare eventuali variazioni, realizzazioni parziali o di ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione, una volta valutata e approvata, necessiti di variazioni relativamente alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto attuatore dovrà fornirne tempestiva comunicazione.
- 4. Il soggetto attuatore è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
 - a) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento;
 - b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione;
 - c) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il soggetto attuatore, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.
- 5. Obblighi della Regione:
 - a) sovrintendere al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
 - b) informare il soggetto attuatore in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione delle risorse;







- c) fornire, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del soggetto attuatore ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi;
- d) fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, la Regione si impegna a corrispondere al soggetto attuatore, nelle forme e modalità stabilite ai sensi dei successivi articoli della presente convenzione, l'importo massimo di €
 ______(euro _______/00).
- e) l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del soggetto attuatore, dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti, nonché alle verifiche che saranno svolte dalla Regione in merito alla corretta applicazione di quanto disciplinato con la presente convenzione e del rispetto delle indicazioni normative di cui al codice;
- f) l'erogazione del finanziamento è effettuata mediante operazione di girofondi, disposta sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

- 1. In linea generale sono ammissibili le spese che rientrano nel livello progettuale approvato e posto a base di gara ai sensi del codice, ferma restando l'attività di verifica di coerenza con l'Azione 5.1.1 Asse 5 del POC da parte della Regione. In particolare, i costi ammissibili per i lavori dovranno far riferimento al vigente prezzario regionale o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un prezzo prestabilito, mediante analisi dei prezzi in conformità alla normativa vigente.
- 2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese devono:
 - a) essere assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa;
 - rientrare in una delle voci di spesa ammissibili ed essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
 - c) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio o realizza i lavori;
 - e) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f) essere chiaramente imputate al soggetto attuatore;
 - g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto attuatore, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.
- 3. A tal proposito si specifica quanto segue:
 - a) tutte le spese erogate dal soggetto attuatore devono essere tracciabili (mandati di pagamento, quietanze, reversali, F24). e, come tali, pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP) pena la non ammissione (mancato rimborso da parte della Regione) del relativo importo;







- b) le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
- c) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- d) ai fini della prova del pagamento il soggetto attuatore deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- 4. Il finanziamento in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori e per contenziosi, derivanti da spese non compatibili con il quadro economico e con la normativa di settore vigente.
- 5. L'IVA sarà riconosciuta solo se costituisce un costo non detraibile e, in tal caso, è comunque inclusa nell'importo complessivo indicato all'art. 2, che risulta omnicomprensivo.

Art. 7 - ANTICIPAZIONE, ACCONTI E SALDO - RENDICONTAZIONE

- 1. Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità nel seguito riportate. Su formale richiesta del soggetto attuatore, da presentare con le modalità di cui al successivo comma 5, si provvederà all'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, in favore dello stesso Ente, in funzione delle diverse fasi operative e nelle modalità appresso specificate, tenuto conto del limite imposto dagli impegni contabili assunti nelle varie annualità:
 - a) la prima rata dell'anticipazione, finalizzata alla sola copertura del costo della progettazione, non può superare il 5% del costo complessivo del finanziamento assegnato e verrà erogata successivamente alla pubblicazione del bando di gara per la redazione della progettazione da porre a base di gara per i successivi lavori;
 - b) la seconda rata dell'anticipazione verrà erogata, in aggiunta a quanto già erogato con la prima anticipazione, all'aggiudicazione definitiva dei lavori:
 - 1. In caso di appalto integrato sulla base del PFTE redatto e approvato ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nella misura massima del 10% dell'importo rilevato dal quadro economico rimodulato a seguito di gara;
 - 2. In caso di appalto ordinario sulla base del progetto esecutivo redatto e approvato ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nella misura massima del 20% dell'importo rilevato dal quadro economico rimodulato a seguito di gara;
 - c) i successivi ratei, fino ad un massimo del 95% del costo definitivo dell'intervento individuato dal quadro economico rimodulato a seguito di gara, saranno disposti sulla base degli stati d'avanzamento, certificati di pagamento per i lavori e provvedimenti di liquidazione delle altre spese connesse alla realizzazione dell'opera, comunicati dal soggetto attuatore, evidenzianti l'utilizzo di almeno il 40% dei trasferimenti precedenti, tramite determinazioni, fatture e mandati quietanzati. L'anticipazione, nella fase di liquidazione dei ratei, sarà rideterminata nel limite del 30% del costo definitivo dell'intervento non ancora realizzato e approvato;







- d) la rata di saldo, pari al 5% del costo definitivo dell'intervento, sarà liquidata ad avvenuta approvazione e presentazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o del collaudo definitivo dei lavori e del quadro economico finale.
- 2. Ai fini della chiusura contabile della presente convenzione, il soggetto attuatore è obbligato a produrre la rendicontazione finale delle spese relative all'intervento, completa di tutti i giustificativi di spesa.
- 3. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzazione dell'accredito stesso.
- 4. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento sarà disposta solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione della completezza della documentazione presentata, nonché dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese esposte.
- 5. Tutte le informazioni e la documentazione prevista al presente articolo, al fine del trasferimento delle risorse con le modalità di cui al comma 1, dovranno essere trasmessi dal soggetto attuatore attraverso il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP). Il trattamento delle domande di anticipazione e di liquidazione dei ratei e del saldo, avverrà mediante lo scambio elettronico dei dati e dei documenti amministrativi e contabili a corredo, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione con specifiche comunicazioni, anche attraverso la compilazione dell'apposita modulistica predisposta.
- 6. Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal soggetto attuatore nell'ambito del progetto nel rispetto delle procedure previste dal codice e dal POC 2014-2020. A seguito del completamento dell'intervento, le economie finali tornano nella disponibilità della Regione.
- 7. A seguito del completamento dell'intervento, le economie finali tornano nella disponibilità programmatoria della Regione.

Art. 8 - MONITORAGGIO

- 1. Il soggetto attuatore provvede a trasmettere alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.
- 2. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale attraverso il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), rispettando le scadenze definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento RGS-IGRUE.
- 3. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio, di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del finanziamento.
- 4. Il referente del soggetto attuatore per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari alla Regione, oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti, è individuato nella persona del RUP nominato dal soggetto attuatore.
- 5. Il soggetto attuatore è tenuto, al fine di consentire un monitoraggio costante dell'intervento oggetto della presente convenzione, a inserire periodicamente, e comunque con una cadenza coerente con l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, i dati relativi le medesime lavorazioni nel sistema informativo unitario regionale SIURP.







Art. 9 - CONTROLLI

- 1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto attuatore.
- 2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.
- 3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il soggetto attuatore e terzi soggetti in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Rispetto a questi ultimi rapporti, la titolarità è posta esclusivamente in capo al soggetto attuatore anche con riguardo ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'ambito dei medesimi rapporti rimanendo dunque la Regione integralmente sollevata dai correlati effetti. Le verifiche disposte riguardano esclusivamente il rapporto convenzionale che intercorre tra la Regione e il soggetto attuatore.
- 4. In caso di accertamento, in sede di controllo della documentazione presentata a rendicontazione dell'intervento e/o del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, si procederà alla revoca, parziale o totale, del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione.

Art. 10 - MODIFICHE

1. In presenza di variazioni sostanziali delle condizioni disciplinate dalla presente convenzione, le parti si riservano la possibilità di apportare delle revisioni. Le eventuali modifiche alla presente convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 11 - QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

- 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera oggetto della presente convenzione, il finanziamento concesso è pari ad €
- 2. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, rimarrà a carico del soggetto attuatore, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.
- 3. Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzario regionale vigente. Per le voci non presenti nel prezzario, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi.
- 4. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, il soggetto attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico rimodulato al netto delle economie conseguite.
- 5. Il nuovo quadro economico così determinato costituirà parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 - VARIANTI E ONERI

1. L'intervento sarà realizzato in aderenza al progetto approvato e posto a base di gara dal soggetto attuatore e nel rispetto dei termini sanciti con la presente convenzione. Lo stesso assumerà come proprio il progetto accollandosi ogni responsabilità anche per la qualità e quantità delle lavorazioni previste per le singole parti e nell'unitarietà dell'opera.







- 2. Sono ammesse, a completa e piena responsabilità del soggetto attuatore e previa comunicazione alla Regione, varianti nei limiti imposti dalla normativa vigente, entro le somme del quadro economico di cui alla voce imprevisti (art. 5 co. 2 Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023), e finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
- 3. Eventuali altre varianti, redatte nei termini consentiti dalla normativa vigente, dovranno essere approvate con apposito atto amministrativo (che riporti il nuovo quadro di spesa e indichi, tra l'altro, il costo definitivo dell'operazione) dal soggetto attuatore.
- 4. L'adozione di eventuali varianti prima della relativa autorizzazione della Regione resta ad esclusivo rischio del soggetto attuatore, su cui, in caso di mancata autorizzazione, graveranno i relativi maggiori oneri, tenuto conto che le economie di gara rientrano nella disponibilità della Regione.
- 5. L'autorizzazione della Regione di cui al precedente punto è riferita al solo utilizzo delle economie in funzione della coerenza della variazione proposta e non all'ammissibilità della stessa ai sensi della normativa vigente che rimane nella responsabilità del Responsabile Unico di Progetto (RUP).
- 6. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità della Regione.
- 7. In ogni caso l'utilizzo delle economie di gara dovrà essere espressamente autorizzato dalla Regione.

Art. 13 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

- 1. La Regione potrà procedere con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a) la grave violazione degli obblighi del soggetto attuatore disciplinati all'art. 5 della presente convenzione;
 - b) l'inerzia, intesa come grave ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel cronoprogramma, mancata realizzazione dell'intervento, realizzazione parziale, per cause imputabili esclusivamente al soggetto attuatore;
 - c) la difforme realizzazione dell'intervento rispetto all'oggetto dell'opera finanziata;
 - d) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del finanziamento o per grave irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili esclusivamente al soggetto attuatore e non sanabili;
 - e) laddove l'operazione oggetto della presente convenzione sia destinataria di agevolazioni, non scomputate dalle presenti erogazioni, di qualsiasi natura previste da altre norme comunitarie, statali o regionali o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 - f) il mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e/o finanziario allegato alla presente.
- 2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
 - a) il decreto di revoca costituisce, in capo alla Regione, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi;
 - b) dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (indicando l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna al soggetto attuatore un termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni;
 - c) entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura







- di contestazione, il soggetto attuatore potrà presentare alla Regione le proprie controdeduzioni nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata;
- d) la Regione esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito;
- e) la Regione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione fornendone comunicazione al soggetto attuatore;
- f) al contrario, qualora La Regione ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
- g) decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il soggetto attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero.
- 3. Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca, il soggetto attuatore verserà il relativo importo, maggiorato degli interessi legali, se dovuti.
- 4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all'atto della revoca saranno denunciate alle Autorità competenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Il soggetto attuatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione medesima e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
- 2. Titolare del trattamento è l'ente Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto 88100, numero verde 800.841289, C.F./P.IVA 02205340793.
- 3. Il delegato del Titolare al presente trattamento di dati personali, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 1 febbraio 2021, è il dirigente del Settore 1 "Interventi a Difesa del Suolo" della UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", PEC: dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it.
- 4. I dati forniti alla Regione Calabria saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione e per scopi istituzionali. Essi saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
- 5. I dati forniti sono trattati dalla Regione Calabria per le finalità previste dalla presente convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni.
- 6. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento.
- 7. La raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.







- 8. I dati potranno essere comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto attuatore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
- 9. I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sui siti web della Regione Calabria, per ragioni di pubblicità relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e alle norme applicabili in materia di trasparenza.
- 10. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
- 11. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
- 12. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
- 13. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata, ai sensi dell'art. 7 Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi all'indirizzo Regione Calabria, sede legale in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, Viale Europa – Località Germaneto, 88100.

Art. 15 - SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

1. Regione e soggetto attuatore convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.

Art. 16 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- 1. Il soggetto attuatore adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:
- a) informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito dei fondi POC;
- b) rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'intervento di cui alla presente convenzione;
- c) garantire adeguata pubblicità al cantiere oggetto di finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
- 2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso web) le seguenti informazioni relative al progetto:
- a) la denominazione del soggetto attuatore;
- b) la descrizione dell'intervento;
- c) il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
- d) la localizzazione geografica dell'intervento;
- e) gli elaborati progettuali;
- f) l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
- g) ulteriori informazioni concordate con il soggetto attuatore.







3. La Regione Calabria è autorizzata a utilizzare i risultati conseguiti dalla realizzazione dell'intervento, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. La presente convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile.
- 2. Le eventuali controversie che insorgessero tra il soggetto attuatore e la Regione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.
- 3. A tale scopo il soggetto attuatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica.
- 4. Il soggetto attuatore non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.
- 5. Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Catanzaro.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme regionali, nazionali ed europee applicabili in materia, al POC Calabria 2014-2020 e al Sistema di Gestione e Controllo approvato, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.
- 2. Le parti rispettano il Patto di integrità, in allegato alla presente, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 3 dicembre 2024, che stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Regione Calabria e il soggetto attuatore a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 19 - REGISTRAZIONE

- 1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per	Per la Regione Calabria
	
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)







Allegato 1

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE		
FASE	DATA acquisita o prevista (gg/mm/aaaa)	
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI		
APPROVAZIONE PFTE		
ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI E PARERI		
VERIFICA E VALIDAZIONE		
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		
CONSEGNA LAVORI		
ULTIMAZIONE LAVORI		
COLLAUDO		
MESSA IN ESERCIZIO/Rendicontazione		

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (in caso di appalto integrato)		
FASE	DATA acquisita o prevista (gg/mm/aaaa)	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		
APPROVAZIONE PFTE		
ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI E PARERI		
VERIFICA E VALIDAZIONE		
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/Verifica e		
Validazione		
CONSEGNA LAVORI		
ULTIMAZIONE LAVORI		
COLLAUDO		
MESSA IN ESERCIZIO/Rendicontazione		

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO		
ANNUALITÀ	IMPORTO [€]	
2025		
2026		